

PATROCINIO A SPESE DELLO STATO – UN ISTITUTO DI CIVILTÀ  
GIURIDICA SEMPRE PIÙ A RISCHIO

La presente mozione è volta a favorire la “costruzione” di uno “scudo” normativo per sterilizzare, almeno in parte, i pericoli, sempre maggiori, di una sostanziale inutilizzabilità dell’Istituto, baluardo per l’effettività del diritto di difesa delle persone poco abbienti nonché, specularmente, di opportunità lavorativa per l’Avvocatura, sia pure con onorario “calmierato”.

Come è noto l’Istituto del patrocinio a spese dello Stato nasce per consentire ai soggetti più deboli della Società, in condizione di indigenza od, in ogni caso, di una limitata capacità di reddito, l’accesso in modo effettivo alla Giustizia, grazie alla garanzia di una difesa ( valida e professionale, al pari di quella che si avrebbe nominando ordinariamente un difensore ) per la tutela dei propri diritti in una qualsivoglia controversia, in ambito civile, penale ed amministrativo.

Ebbene, tale fondamentale Istituto è sempre più esposto al rischio conseguente alla mancata richiesta di iscrizione e/o di cancellazione dei difensori dagli elenchi degli Avvocati disponibili al patrocinio a spese dello Stato tenuti presso i rispettivi COA, a causa del concreto pericolo per il Professionista di mancata percezione del compenso per l’attività professionale comunque svolta.

Occorre, pertanto, a salvaguardia dello stesso, garantire il diritto del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato al pagamento dell’onorario per le attività professionali svolte, senza che lo stesso sia esposto al rischio “indiretto” di non poter ottenere la liquidazione richiesta al Giudice competente, come sempre più spesso accade, qualora intervengano circostanze “non controllabili” da parte del difensore.

Infatti, al netto del dato letterale della normativa di riferimento, alcune prassi discutibili degli Uffici giudiziari, nonché alcuni approdi giurisprudenziali maturati anche recentemente ( per tutti, la Sentenza n. **9727/2022** della Corte di Cassazione ) ne stanno minando l’accessibilità.

Le norme in cui si insidiano la quasi totalità dei rischi sopra descritti sono, in particolare, i commi 1 e 2 dell’Art. 112 del DPR 115-2002 rubricato “*Revoca del decreto di ammissione*” che testualmente recitano:

*“1. Il magistrato, con decreto motivato, revoca l’ammissione:*

*a) se, nei termini previsti dall’articolo 79, comma 1, lettera d), l’interessato non provvede a comunicare le eventuali variazioni dei limiti di reddito;*

b) se, a seguito della comunicazione prevista dall'articolo 79, comma 1, lettera d), le condizioni di reddito risultano variate in misura tale da escludere l'ammissione;

c) se, nei termini previsti dall'articolo 94, comma 3, non sia stata prodotta la certificazione dell'autorità consolare;

d) d'ufficio o su richiesta dell'ufficio finanziario competente presentata in ogni momento e, comunque, non oltre cinque anni dalla definizione del processo, se risulta provata la mancanza, originaria o sopravvenuta, delle condizioni di reddito di cui agli articoli 76 e 92;

2. Il magistrato può disporre la revoca dell'ammissione anche all'esito delle integrazioni richieste ai sensi dell'articolo 96, commi 2<sup>1</sup> e 3<sup>2</sup>.”

Con riferimento, in particolare, al comma 1, lettera a) citato, la Suprema Corte, andando anche al di là della lettera della norma che parla di “*variazione dei LIMITI di reddito*”, con la recente **Sentenza 9727/2022** ha ulteriormente confermato il precedente “*orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui l'omessa comunicazione, anche parziale, delle variazioni reddituali comporta la revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, nonostante tali variazioni siano occasionali e non comportino il venir meno delle condizioni di reddito per l'ammissione al beneficio (vedi anche Sez. 4, n 43593 del 07/10/2014, De Angelis, Rv. 260308)*”.

Inoltre, ha ritenuto con riferimento alla “comunicazione annuale” di variazioni del reddito prevista dal citato comma che vada SEMPRE trasmessa, “*anche se le variazioni non implicino il superamento delle condizioni per il mantenimento (Sez. 5, n. 13309 del 24/01/2008, Marino, Rv. 239387), dovendosi rendere noti i dati suscettibili di valutazione discrezionale da parte dell'autorità, nell'adempimento di un obbligo di lealtà del singolo verso le istituzioni, la cui violazione comporta la revoca del beneficio*”.

Il principio espresso, pertanto, fa sì che la mancanza di comunicazione annuale, di per se stessa, senza che sia superato il limite reddituale previsto, comporti la revoca dal beneficio, con tutte le conseguenze del caso non solo per la parte ( che paradossalmente è ancora nel pieno possesso dei requisiti reddituali ), ma anche per l'Avvocato, che nella stragrande maggioranza dei casi non riesce a recuperare

---

<sup>1</sup> “se vi sono fondati motivi per ritenere che l'interessato non versa nelle condizioni di cui agli articoli 76 e 92, tenuto conto delle risultanze del casellario giudiziale, del tenore di vita, delle condizioni personali e familiari, e delle attività economiche eventualmente svolte”

<sup>2</sup> “..quando si procede per uno dei delitti previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, ovvero nei confronti di persona proposta o sottoposta a misura di prevenzione”

alcunchè dal proprio assistito, che proprio per aver chiesto l'ammissione al beneficio, ha una scarsità e/o assenza di redditi e comunque di risorse aggredibili.

Ciò che è ancor più grave è che il principio espresso possa essere applicato a tutti i Giudizio in corso ( e dunque retroattivamente ), travolgendo tutti i procedimenti attualmente pendenti ed instaurati antecedentemente all'anno 2022, per i quali, in assenza di tale "previsione" ( frutto dell'interpretazione della Suprema Corte ) nessuno ha provveduto a comunicare al Magistrato competente e/o al Coa il proprio reddito, magari limitatamente variato, benchè non sia intervenuto alcun superamento della soglia reddituale di Legge, mentre l'interpretazione normalmente prevalente è stata quella di "dover" opportunamente comunicare SOLTANTO le variazioni incidenti sul reddito tali da far superare la suddetta soglia.

Ne consegue, pertanto, l'opportunità, di modificare il citato comma 1, lett a) dell'Art. 112 del DPR 115-2002, così prevedendo:

*“1. Il magistrato, con decreto motivato, revoca l'ammissione:*

*a) se, nei termini previsti dall'articolo 79, comma 1, lettera d), l'interessato non provvede a comunicare le eventuali variazioni di reddito che abbiano comportato il superamento dei limiti di reddito;*

affinchè la "lettera" della nuova disposizione non si presti ad interpretazioni mutevoli e destabilizzanti ( con salvaguardia dei profili sostanziali in luogo di quelli "formali" )

Altre criticità emergono nell'ipotesi prevista al comma 1, lettera d) del citato articolo, ove, addirittura, nell'arco anche di 5 anni dalla definizione del processo ( che a sua volta, potrebbe essere durato anni in cui il difensore senza ancora percepire alcunchè ha svolto la propria attività professionale ), qualora da controlli postumi risulti la mancanza o perdita dei requisiti di legge ( probabilmente derivanti da comportamenti omissivi della parte ammessa al beneficio ), può esservi la revoca dell'ammissione, con la conseguenza che della condotta dolosa e/o colpevole della parte ammessa risponda anche il difensore, che vede sfumare il diritto al compenso magari dopo anni di estenuante lavoro.

Inoltre, in tutte le ipotesi contemplate dal comma 1 nonché nelle circostanze di cui al comma 2, l'eventuale revoca, il più delle volte, consegue a condotte omissive e/o dolose della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nonostante il difensore si renda, nei limiti del possibile, parte attiva per reperire la documentazione e/o le

certificazioni previste dalla normativa, senza, tuttavia, poter garantire in merito all'effettività delle informazioni ivi riportate.

Pertanto, considerato che dal momento dell'ammissione in via anticipata e provvisoria vi è *“l'insorgenza di un rapporto che si instaura direttamente tra il difensore e lo Stato”* (Cass. civ. Sez. VI - 2 Ordinanza, 27/01/2015, n. 1539 ) e che il rapporto “contrattuale” che ne deriva ( ove a fronte di una remunerazione “calmierata”, lo Stato chiede al difensore della parte ammessa, di patrocinarlo con il massimo impegno e professionalità l'azione giudiziaria in cui quest'ultima è “parte” ) va sempre salvaguardato, con ottemperanza piena da parte dello Stato che funge sia da “coobligato in solido” della parte rappresentata ovvero di “Garante”, occorre prevedere ( magari con l'aggiunta di un ulteriore comma 5 all'articolo 112 del DPR 115-2002 dal seguente tenore: *“ 5. In tutte le ipotesi di cui ai commi 1 e 2, anche in caso di sopravvenuta revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, è garantito il pagamento in favore del difensore dell'attività professionale svolta, fermo restando il diritto dell'Erario di recuperare quanto anticipato in danno della parte revocata. Del pari è garantito il pagamento in favore del difensore, qualora, a seguito di richiesta da parte del magistrato di integrazione documentale, emerga ogni ragionevole sforzo del difensore alla produzione di quanto richiesto, benchè non si riesca a provvedere per cause indipendenti dalla volontà del difensore”*

Napoli, 6.09.2022

Avv. Francesco Priore

(Foro di Napoli)